



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino
* * * *

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER

UOMO E DONNA ED ESTETISTA

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista
- Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - Società infrasettoriali
- Art. 5 - Autorizzazione amministrativa
- Art. 6 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista
- Art. 7 - Criterio di misurazione delle distanze
- Art. 8 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista
- Art. 9 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività
- Art. 10 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti
- Art. 11 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.
- Art. 12 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
- Art. 13 - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Art. 14 - Domande di nuove autorizzazioni
- Art. 15 - Domande di trasferimento
- Art. 16 - Subingresso per atto tra vivi
- Art. 17 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione
- Art. 18 - Vidimazione annuale dell'autorizzazione
- Art. 19 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione - Sospensioni temporanee - Cessazione dell'attività
- Art. 20 - Comunicazione dei provvedimenti - Effetti
- Art. 21 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria
- Art. 22 - Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie
- Art. 23 - Vigilanza
- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Disposizioni transitorie finali
- Art. 26 - Abrogazione ed entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato A - Legge 23 dicembre 1970, n. 1142
- Allegato B - Legge 4 gennaio 1990, n. 1
- Allegato C - Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico
- Allegato D - Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54
- Allegato E - Modello domanda per nuova autorizzazione
- Allegato F - Modello domanda di trasferimento

- Allegato G - Modello domanda di subingresso
- Allegato H - Modello comunicazione di rinuncia attività
- Allegato I - Modello domanda per rinnovo autorizzazione e segnalazione addetti
- Allegato L - Modello comunicazione orari di apertura
- Allegato M - Modello domanda modifica attività

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Allegato A) e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento. Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
2. Con il termine "*barbiere*" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
3. Con il termine "*parrucchiere per uomo e donna*" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure e alla pedicure esclusivamente estetica ed a ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista. Tale termine equivale a quelli di "*acconciatore maschile e femminile*", "*acconciatore unisex*", "*acconciatore maschile*", "*acconciatore femminile*", "*parrucchiere per signora*", "*parrucchiere per uomo*", "*parrucchiere*", "*pettinatrice*" e dizioni similari.
4. Con il termine "*estetista*" si designa attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 (allegato C), secondo quanto previsto dal punto 1) dell'articolo 10 della medesima legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dalla attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, medico e/o chirurgico o diagnostico.

Art. 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

1. E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, composta come segue:
 - Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente.
 - n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna.
 - n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi.
 - dal Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale USL 6 o suo delegato.
 - n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
 - dal Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato (se esistente). Nel caso di mancanza del dirigente, dal Vigile del grado più alto e a parità di grado da colui che ha più anzianità in servizio.

2. Per l'esame delle istanze relative all'attività di estetista, la commissione di cui al presente articolo è integrata, secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 9 dicembre 1992, n. 54, da n. 2 rappresentanti effettivi e n. 2 rappresentanti supplenti designati dalle Associazioni Regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o, su loro delega, dalle Associazioni Provinciali, in rappresentanza della categoria di estetista.
3. Funge da Segretario un dipendente del Comune addetto al Servizio se esistente o altro dipendente.
4. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri, il Sindaco assegna un ulteriore termine di trenta giorni per provvedervi. Decorso anche quest'ultimo termine, il Sindaco provvede autonomamente alla nomina e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.
5. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti in merito:
 - alla redazione del Regolamento e sue modifiche;
 - alle domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e a quelle di subentro o trasferimento degli esercizi esistenti;
 - al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
 - ad ogni altra questione riguardante la categoria.
6. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rieletti.
7. La seduta della Commissione è valida se è presente un numero di membri pari ad almeno la metà più uno dei componenti.
8. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 - Modalità di svolgimento attività.

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che il cliente abbia gravi e/o validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata oltre la sede principale anche presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente Regolamento e che l'attività sia svolta esclusivamente a favore degli utenti degli enti medesimi.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio attività. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

5. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento senza il possesso di regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonchè a condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto qualsiasi forma.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti e dalle Associazioni del comparto.

6. I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

7. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento, possono cedere i soli prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui al Decreto Legislativo n. 114/98 e con l'obbligo del rispetto della legge sulla pubblicità dei prezzi.

**Art. 4 - Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa -
Compresenza di attività diverse nel medesimo
esercizio - Società infrasettoriali.**

1. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2. In deroga al comma precedente e al successivo quinto comma, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale. In questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli, dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.

7. In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8. L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento, può essere svolto previo rilascio di una unica autorizzazione a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività. Il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista. Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

Art. 5 - Autorizzazione amministrativa.

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
 - a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.
 - b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

Art. 6 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e gli esercizi preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio. Tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno dalla Commissione Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del comune, tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

- a) della superficie abitata della zona o del Comune;
- b) della relativa popolazione residente della zona o del Comune;
- c) del numero degli addetti in attività della zona o del Comune;
- d) del numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel Comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune o in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono considerati addetti:

- a) il titolare;
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
- d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.

Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza. Tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

2. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
 - a) 1 addetto ogni 1.200 persone per attività di barbiere;
 - b) 1 addetto ogni 800 persone per attività di parrucchiere per uomo e donna;
 - c) 1 addetto ogni 1.500 persone per attività di estetista.
3. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio. Quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività. Tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente e la media degli addetti per esercizio in attività. In concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$DS = \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{n. abitanti della zona}}{\text{n. abitanti per addetto}} \cdot \frac{\text{n. addetti in esercizio}}{\text{n. esercizi in attività}}}$$

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente articolo 8.

4. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.
5. La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento.

Art. 7 - Criterio di misurazione delle distanze

1. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti, si dovranno seguire le seguenti fasi:
 - a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
 - b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
 - c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.
2. Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede. In assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria. Nel caso di esercizi ubicati in piazze, o in particolari situazioni viabili, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni. In relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati. Per gli esercizi situati all'interno di fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso ai fabbricati o all'area.

Art. 8 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
2. Sentita la Commissione Comunale, è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino, sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:
 - a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
 - b) sentenza di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.
3. Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commercial", sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 9 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività.

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate a titolo puramente indicativo e non obbligatorio, le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, (esclusi i locali accessori quali: ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. *Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;*
 - b) estetisti mq. 14.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
3. Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso, l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 10.

Art. 10 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
 - a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non deve essere inferiore a mt 2,70);
 - b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento: l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'U.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156, art. 10);
 - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
I servizi, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.
3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.1990 n. 46.
4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla U.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19/3/1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.
 - b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora.
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori pavimenti e le pareti fino a un'altezza di mt 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt.1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.
6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.3.1956 n. 303 art. 18).
8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggiatesta, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f) le persone affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati e periodicamente sterilizzati, la sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
 - h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - n) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
 - o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di

aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

- p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- q) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'U.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26/3/1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Art. 11 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
4. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose

e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art. 12 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Art. 13 - Altre disposizioni igienico sanitarie.

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Art. 14 - Domande di nuove autorizzazioni.

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista, devono essere indirizzate al Sindaco (allegato E del presente regolamento), ed in particolare in esse devono essere riportate:

a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);

b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);

c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico-sanitarie resa dal proprietario dell'immobile;

- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista);
2. A tale istanza devono essere allegati:
- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente, ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che intende svolgere. Nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.
 - b) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio (non obbligatoria).
 - c) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza.
 - d) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
3. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali, (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrati (se previsto), dichiarazione del proprietario, ecc.). La documentazione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio della autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.
4. In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alle domande di trasferimento.
A parità di richiesta vale la priorità nella presentazione della domanda (numero di protocollo generale).

Art. 15 - Domande di trasferimento

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 14 (allegato F).
2. Entro sei mesi dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre la documentazione relativa al comma 3 dell'articolo 14, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.
3. L'inosservanza del termine di cui al precedente comma, comporta l'archiviazione della domanda.

Art. 16 - Subingresso per atto tra vivi.

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 14 (allegato G) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (allegato H).
2. Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 3° comma dell'articolo 14.

Art. 17 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione.

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
2. Decorso il quinquennio, ovvero dopo sei mesi dal compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Art. 18 - Vidimazione annuale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.
2. Per l'adempimento di cui al comma precedente, i titolari delle autorizzazioni, devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda. (Allegato I)
3. Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:
 - a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

Art. 19 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione - Sospensioni temporanee - Cessazione dell'attività.

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5, decade in caso di perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni consecutivi.
3. L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate che, comunque, dovranno essere risanate entro e non oltre trenta giorni dalla notifica. Qualora, trascorso tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.
4. Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
5. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco, nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a tre giorni e fino a trenta.

6. Per periodi superiori a trenta giorni, il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, su richiesta dell'interessato, per motivi di necessità o per altri gravi ragioni da documentare.
7. L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività. In caso di recidiva viene revocata.
8. Nel caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Art. 20 - Comunicazione dei provvedimenti - Effetti.

1. I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.
2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione della documentazione completa.
3. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività. Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

Art. 21 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria.

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposti, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 22 - Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie.

1. In ogni laboratorio per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e estetista, è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo ben visibile, di:
 - a) autorizzazione amministrativa;
 - b) listino prezzi;
 - c) orario di apertura settimanale;
 - d) calendario delle festività

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato annualmente con ordinanza del Sindaco.

Nell'ambito dell'orario determinato con le modalità di cui al comma precedente, ogni esercente sceglie l'orario settimanale di apertura. Dell'orario prescelto e di ogni sua variazione l'esercente deve darne comunicazione al Sindaco con apposito modulo (allegato L). Per le nuove aperture ed i subingressi l'esercente comunicherà l'orario da effettuare contestualmente al ritiro dell'autorizzazione.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
3. Fatte salve le deroghe di carattere particolare, nella giornata di domenica, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività patronale comunale, è obbligatoria la chiusura dei laboratori. La chiusura infrasettimanale prescelta non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
4. Il Sindaco, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli Operatori del Settore, maggiormente rappresentative sul territorio comunale e, sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga al calendario e agli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

Art. 23 - Vigilanza.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale USL 6 e a qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

Art. 24 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.
2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - a) richiamo e/o diffida;
 - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di sei mesi;
 - c) revoca dell'autorizzazione.
3. L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco.
4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, presentando apposita istanza (allegato M).
2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari, possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, presentando apposita istanza (allegato M).

3. Le attività in qualsiasi modo esercitate, sotto qualsiasi forma e natura giuridica che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato C), devono essere considerate soggette al presente regolamento.
4. Entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista, prevista dalla legge 1/1990. Nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo, non superiore a dodici mesi, per gli adeguamenti necessari.
5. Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle successive leggi regionali in materia.
6. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, è inflitta, dall'autorità regionale competente, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure e modalità di cui al comma sesto, la sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 1032,91.

Art. 26 - Abrogazione ed entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello Statuto.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 7 luglio 1997.